

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA DI CUI ALL'ARTICOLO 51 COMMA 6 DELLA L. 449/97

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Ai sensi dell'ARTICOLO 51 comma 6 della legge 449/97 e nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a progetti di ricerca, l'Università degli Studi di Teramo eroga gli assegni di ricerca con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità.

ARTICOLO 2 REQUISITI DEI CANDIDATI

Sono ammessi a presentare domanda di assegno di ricerca coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di dottorato di ricerca o, in alternativa, diploma di laurea accompagnato da idoneo curriculum scientifico professionale;

ARTICOLO 3 DURATA E RINNOVI

I contratti per il conferimento degli assegni di ricerca hanno, di norma, durata annuale o biennale, e comunque non superiore a quattro anni.

Per il perseguimento della stessa ricerca, i contratti di cui al precedente comma possono essere annualmente rinnovati alla scadenza fino ad un periodo massimo complessivo di quattro anni, se il soggetto ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, ovvero ad otto anni in caso contrario.

La verifica è fatta dalla Commissione Scientifica opportunamente integrata dalle competenze richieste. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

ARTICOLO 4 IMPORTO

L'assegno è quantificato in L. 30.000.000 lordi annui compresi di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione erogante. L'importo è corrisposto in 12 rate mensili posticipate.

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'ARTICOLO 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'ARTICOLO 2 commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

L'università provvede alle coperture assicurative per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e, ove necessario, per malattie professionali a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

ARTICOLO 5

ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI

Ogni anno la Commissione Scientifica d'Ateneo elabora una proposta motivata, sottoposta all'approvazione del Senato Accademico, circa la distribuzione dei nuovi assegni di ricerca e il rinnovo di quelli già attribuiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai diversi settori scientifici-disciplinari.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico, l'Amministrazione centrale provvede alla pubblicazione di apposito bando che deve contenere le seguenti indicazioni:

1. il numero di assegni da attribuire ai progetti di ricerca, con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
2. i requisiti dei candidati per la partecipazione al bando;
3. l'importo e la durata dell'assegno;
4. il termine di presentazione delle domande da parte dei candidati;
5. i criteri che verranno utilizzati per la valutazione comparativa dei candidati;
6. il termine del procedimento (limite massimo entro cui dovrà essere stipulato il contratto con il vincitore dell'assegno);
7. le ipotesi di incompatibilità tra assegno di ricerca e altre posizioni giuridiche o attività;
8. la data di emissione del bando;

Al bando deve essere data adeguata pubblicità, mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università di Teramo e all'Albo delle strutture interessate tramite pubblicazione nel sito internet dell'Università di Teramo a cui provvederà l'Amministrazione Centrale previa comunicazione delle strutture.

Secondo le disposizioni del Decreto M.U.R.S.T., la valutazione comparativa deve basarsi sull'esame dei titoli, pertinenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento, e su colloquio. Il Decreto MURST precisa che sono valutati come titoli, tra gli altri, il diploma di dottore di ricerca, il diploma di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream conseguiti in Italia o all'estero.

La graduatoria dei candidati con il relativo punteggio finale viene affissa nella sede degli esami.

Le procedure concorsuali si concludono con un decreto rettorale con il quale viene approvata la graduatoria del concorso relativo all'attribuzione dell'assegno di ricerca.

ARTICOLO 7

DIVIETO DI CUMULO

Secondo quanto previsto dalla legge, non è consentito cumulare l'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni di ricerca.

ARTICOLO 8

INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere titolari di assegno di ricerca:

- a) il personale di ruolo presso l'Università, Osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca;
- b) il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto a), **salva la possibilità di fruire dell'assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni** presso la propria amministrazione, per il periodo di durata dell'assegno, secondo quanto previsto dall'ARTICOLO 51 comma 6 della L. 449/97;
- c) il docente a contratto presso questo o altri Atenei e Scuole Superiori;

d) gli iscritti alle Scuole di Specializzazione

Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione che risultino vincitori dell'assegno di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.

- e) gli iscritti a corsi di perfezionamento, master, ecc. in Italia e all'estero qualora nei bandi per l'iscrizione a detti corsi sia espressamente prevista l'incompatibilità con la fruizione dell'assegno di ricerca.

Colui che è già titolare di assegno di ricerca non può ricoprire le posizioni giuridiche o esercitare le attività dichiarate incompatibili ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 9 FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO

Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'ARTICOLO 51 comma 6 della L. 449/97.

Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla struttura, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto deve essere sottoscritto entro il limite massimo di 3 mesi dal momento in cui la struttura riceve la comunicazione del finanziamento da parte dell'Amministrazione centrale, salvo motivata richiesta dal tutor sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato.

Il contratto non può contenere clausole che differiscano gli effetti giuridici ed economici dello stesso ad una data successiva a quella di sottoscrizione.

Al termine di ciascun anno di attività il titolare di assegno dovrà presentare al Senato Accademico una relazione dettagliata sull'attività svolta e i risultati conseguiti, controfirmati dal tutor.

ARTICOLO 10 RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dal contratto può essere determinato dal titolare di assegno o dall'Amministrazione universitaria.

In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Il recesso del contratto da parte dell'Amministrazione universitaria è deliberato dal Senato Accademico, previa deliberazione della struttura di riferimento su presentazione di una motivata relazione dell'attività svolta dall'assegnista, redatta dal tutor.

Sono fatte salve eventuali interruzioni per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che le predette sospensioni provocano il rinvio della scadenza del contratto.

ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'ARTICOLO 1460 c.c. da parte del titolare dell'assegno, segnalato motivatamente dal tutor alla Commissione in base al primo comma dell'ARTICOLO 5.

Con Decreto Rettorale n. 5 del 12 gennaio 2007, è approvata la specificazione del punto 5 –articolo 6- primo paragrafo del Regolamento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D. R. n. 286 del 18 dicembre 2000, nel modo seguente:

Titoli: fino a 60/100 punti, secondo i sottoelencati parametri:

- titolo di Dottore di Ricerca: 25
- ammissione all'esame finale di dottorato: 18
- altri titoli post-universitari (master, scuole di specializzazione, borse di studio, periodi di studio presso centri di ricerca etc.): fino a 10
- pubblicazioni (monografie, articoli –a cui viene equiparata la tesi di dottorato non pubblicata-, note, valutati secondo la gradualità espressa nella tabella di valutazione del prodotto della ricerca adottata dai Dipartimenti): fino a 25.

Colloquio (relativo alle pubblicazioni ed al progetto presentato): fino a 40/100 punti.

Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso ai candidati che abbiano riportato valutazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 65/100.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del decreto rettorale di emanazione e verrà inserito nella raccolta ufficiale nei Regolamenti di Ateneo.